

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.)
RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.)**

**Art. 1
(Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione, liquidazione, contabilizzazione e relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A), istituita con il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 220 del 26 novembre 1998 con efficacia dall'1/1/1999.
2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

**Art. 2
(Presupposto dell'imposta)**

1. L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
2. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

**Art. 3
(Versamento dell'imposta e applicazione delle sanzioni)**

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per l'omissione o il ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997 n. 471 da corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le modalità previste dall'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e il soggetto in favore del quale è richiesta la formalità.
5. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento. Le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art. 5 del D.M. 514/92 presentate al P.R.A. debbono riportare il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità.
6. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'esibizione dell'attestazione di cui all'art. 7 comma 4 del presente regolamento.

Art. 4 **(Misure dell'imposta)**

1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La Provincia delibera l'aumento delle misure, di cui al comma 1, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancato adeguamento resta confermata, per l'esercizio successivo, la tariffa in vigore.
3. Le misure così stabilite si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione
4. Nei casi di successioni ereditarie di veicoli tra privati in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata si applica l'I.P.T., da corrispondere per il solo trasferimento da tutti gli eredi ad un solo erede. Per godere dell'agevolazione i due trasferimenti di proprietà devono essere presentati contestualmente e non è prevista riduzione nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento ad un soggetto terzo.
5. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 c.c. concernente alla continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa”.

Art. 5 **(Agevolazioni fiscali)**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:
 - le associazioni di volontariato, di cui alla Legge 11/8/1991, n. 266, per le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle stesse, per atti connessi allo svolgimento delle loro attività e operazioni relative a trascrizioni di veicoli provenienti da donazioni, attribuzioni di eredità o di legato a loro favore;
 - le ONLUS (organizzazione non lucrative di utilità sociale) per la trascrizione di atti relativi ad operazioni di acquisto di veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività della medesima ONLUS;

- 1-bis. La tariffa I.P.T. prevista per l'acquisto di autoveicoli e/o motoveicoli ex art. 56 del D.Lgs. 446/97 viene ridotta al 5% in caso di intestazione del veicolo al portatore di handicap sensoriale (così come definito con la circolare n. 72 del 30/07/2001 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normative e contenzioso) ovvero a suo familiare convivente che ha il soggetto stesso fiscalmente a carico, purché sia stata concessa l'indennità di accompagnamento.

Art. 6
(Forme di gestione)

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta possono essere effettuati con le seguenti modalità, previste dall'art. 56 comma 4 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 modificato dall'art. 1 lettera t), punto 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1999 n.506:
- gestione diretta della provincia;
 - gestione nelle forme di cui all'art. 52 comma 5 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del P.R.A..

Art. 7
(Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta)

1. In caso di gestione diretta, le attività di cui all'articolo 1 vengono svolte dagli appositi uffici provinciali.
2. In caso di gestione affidata al P.R.A o di gestione nelle forme di cui all'art. 52 comma 5 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono alle attività di cui all'articolo 1 i soggetti affidatari.
3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al P.R.A. insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.
4. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. ed il competente responsabile della Provincia.

Art. 8
(Compensi del concessionario)

1. In caso di affidamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del comma 7 dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, o il compenso diversamente convenuto tra le parti ai sensi dell'art. 56, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 9
(Ripresentazione di richiesta di formalità)

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 3, si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., ancorché incompetente, purché in tale data l'I.P.T. sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta in vigore nella Provincia in cui è stata effettuata la prima presentazione.

Art. 10 **(Rimborsi e recuperi)**

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'I.P.T. deve essere presentata alla Provincia entro il termine di tre anni, decorrenti dalla data di presentazione della formalità, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata.
2. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dal P.R.A. anteriormente al 1° gennaio 1999 sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'I.P.T.. L'addizionale provinciale eventualmente versata è rimborsata su richiesta dei soggetti interessati (art. 56 comma 10, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446) con procedura di cui al comma 1.
3. Per i versamenti in eccesso si provvede analogamente ai commi precedenti.
4. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente ovvero ad autorizzare il Concessionario.
5. L'imposta o la maggiore imposta dovuta e l'eventuale sanzione devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
6. Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori a € 16,53.

Art. 11 **(Verifiche e controlli)**

1. Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T., rispetto alle formalità eseguite nel territorio della Provincia, il concessionario invia alla Provincia il riepilogo mensile e quello annuale con le modalità ed i contenuti indicati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Art. 12 **(Norme finali e transitorie)**

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina.
2. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, entra in vigore il 1/1/2017.